

Centro degli interessi o sede legale: pesa l'operatività

Giurisdizione

Definizione del «Comi» più ampia. I criteri per la competenza territoriale

Il Codice della crisi ha rinunciato all'espressione «sede principale dell'impresa» in favore di quella omnicomprensiva di «centro degli interessi principali del debitore» (Comi) quale criterio per delimitare la giurisdizione italiana e individuare la competenza territoriale.

Il nuovo articolo 2, comma 1, lettera m, riprende pedissequamente l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8 maggio 2024), introducendo un elemento di maggiore uniformità della disciplina concorsuale italiana in una prospettiva di armonizzazione dello spazio economico dell'Unione europea. Il Comi – luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi e, in particolare, dai creditori (Corte UE, C-253/19, punti 21, 22) – va individuato sulla base di elementi oggettivi idonei a localizzare il centro della vita economica dell'imprenditore, da intendersi come luogo del centro effettivo di direzione e di controllo riconoscibile dai terzi in base a una valutazione globale degli elementi inerenti (Corte UE, C-353/15, punti 37 e seguenti.).

Acìò si aggiunga che, ex articolo 27, comma 3, del Codice, per l'identificazione del Comi, lo stesso si presume coincidere – quando si tratti di persona giuridica – con la sede legale societaria risultante dal Registro delle imprese ovvero, in mancanza, con quella effettiva dell'attività abituale.

I primi arresti sul tema considerano il Comi un istituto non estraneo alla disciplina interna dell'insolvenza, come affermato dal Tribunale di Milano (ordinanza 13 giugno 2024). Secondo i giudici milanesi, non vi sono ragioni per rilevare alcuna effettiva discontinuità – o per negare un «ambito di continuità» (Cassazione, Sezioni Unite, n. 12476/2020) – fra il vigente articolo 2, comma 1, lettera m, del Codice e la abrogata legge fallimentare. Gli unici elementi innovativi sono rinvenibili, a giudizio del Tribunale di Milano, nell'applicabilità della nozione di Comi anche a professionisti e consumatori, nonché nell'esigenza che la collocazione del centro direttivo della società in un dato luogo sia riconoscibile dai terzi, secondo quanto prevede il diritto dell'Unione.

Tanto premesso, il giudice del provvedimento in esame ha ribadito che la coincidenza della sede effettiva con quella legale costituisce una presunzione *iuristantum*, superabile dimostrando il carattere solo formale (o fittizio) della sede legale, secondo quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 13368/2024).

Ebbene, nel caso di specie, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale di Milano avrebbe reso quest'ultima un mero domicilio postale, presso il quale non sarebbero mai state assunte decisioni sulla vita dell'impresa. Il tribunale ha pertanto motivato la propria decisione valorizzando il fatto che tanto il business principale della società istante, quanto le ulteriori attività amministrative, organizzative e di approvazione dei bilanci, nonché i rapporti con i «grandi clienti» e con le banche, sarebbero sempre state collocate in modo ben riconoscibile altrove (a Roma). Conseguentemente, il giudice milanese ha rimesso alla Cassazione l'esame del conflitto di competenza in favore del Tribunale di Roma.